



COMUNE DI PESARO
Servizio Demografici e partecipazione
Servizio Demografici e partecipazione

Ordinanza N° 422 del 17/04/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE REGOLAMENTAZIONE ORTI COMUNALI

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1»;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;

Visti i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute»;

- 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che «Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.»



- 11 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- 22 marzo 2020, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- 1° aprile 2020 in attuazione del DI 19/2020, è stato adottato il Dpcm che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile.
- 10 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". che riordina tutte le precedenti disposizioni in un unico provvedimento e di fatto proroga fino al 3 maggio 2020, salvo limitate modifiche, gli effetti dei precedenti Dpcm;

Considerato che:

- tra le modifiche introdotte dal Dpcm 10 aprile 2020, vi è anche l'inserimento, nell'allegato 3, tra i codici ATECO consentiti il codice 81.3 "Cura e manutenzione del paesaggio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 16 aprile 2020, il quale in base a questa integrazione, consente. *"la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale"*.
- al fine di evitare assembramenti di persone negli orti comunali gestiti dai Quartieri, in aggiunta alle norme che prevedono il rispetto della distanza interpersonale e di quelle igienico sanitarie contenute nell'allegato 4 del Dpcm 10 aprile 2020, è necessario adottare ulteriori misure per regolamentare l'afflusso dei concessionari, secondo i tempi e le modalità indicate nell'allegato 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Pesaro, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

Ritenuto, necessario, al fine della tutela della salute pubblica nel territorio comunale, adottare un provvedimento contingibile ed urgente, per consentire, come previsto dal D.P.G.R. n. 99/2020, la coltivazione di piccoli appezzamenti unicamente ai concessionari (con esclusione dei familiari), prevedendo, tuttavia modalità che evitino l'assembramento di persone negli orti comunali gestiti dai Quartieri

Richiamati

- l'art. 50 commi 4 a 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, : *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge."* (comma 4) e *" In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."* (comma 5) *" In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma"* (comma 6)

Visti

l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883

il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie

Dato atto che:

- il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa e trova applicazione fino al 3 maggio 2020, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza ed il contenuto generale del provvedimento consentano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, con decorrenza 18 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle 20:00:



1. ai concessionari (con esclusione dei prossimi congiunti) degli orti comunali gestiti dai Quartieri è consentita la coltivazione degli appezzamenti di terreno con modalità e tempi indicati nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. che l'attività sia svolta nel rispetto delle norme che disciplinano la distanza interpersonale e di quelle igienico sanitarie contenute nell'allegato 4 del Dpcm 10 aprile 2020. Si raccomanda fortemente, fatto salvo eventuali obblighi previsti da normative statali o regionali sopravvenute, l'uso di mascherine di protezione chirurgiche o di livello superiore

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni;
- l'affissione dell'ordinanza, unitamente all'Allegato 1 e alle misure igienico sanitarie previste nell'allegato 4 del Dpcm 10 aprile 2020, all'ingresso degli orti comunali

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile fino ad un terzo nel caso di utilizzo di un veicolo.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

(Dott. Matteo Ricci)

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Il Sindaco

Ricci Matteo / ArubaPEC S.p.A.

Proposta numero: 461